REGOLAMENTO
COLLEGIO DOCENTI

INDICE

PARTE PRIMA - NORMATIVA E REGOLE....3
Art. 1 - Contesto normativo....3
Art. 2 - Adeguamenti normativi....3
Art. 3 - Finalità....3
Art. 4 - Modifiche al Regolamento....3
PARTE SECONDA - IL COLLEGIO DEI DOCENTI....3
Art. 5 – Composizione....3
Art. 6 – Competenze....4
Art. 7 – Presidenza....4
Art. 8 – Dipartimenti....5
Art. 9 - Convocazione....5
Art. 10 - Validità della seduta....5
Art. 11 - Ordine del giorno....5
Art. 12 – Discussione /dibattito....6
Art. 13 – Votazione....6
Art. 14 – Deliberazione....7
Art. 15 – Sospensione/Aggiornamento della seduta....8
Art. 16 – Verbale....8

PARTE PRIMA - NORMATIVA E REGOLE

Art. 1 - Contesto normativo

Il Collegio dei Docenti trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.lgs. 297/1994).
Le ulteriori competenze riguardo alla didattica e al suo funzionamento sono, altresì, espresse dal Regolamento sull'autonomia (D.p.r. 275/1999) e dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Art. 2 - Adeguamenti normativi

Il presente regolamento opera nel rispetto della Costituzione Italiana e di tutta la normativa attualmente vigente in materia di istruzione.
Eventuali modifiche della legislazione scolastica, che incidano sul Collegio, sono recepite dal regolamento.

Art. 3 - Finalità

Il presente Regolamento si propone di disciplinare l'attività del Collegio dei Docenti, organo tecnico dalle competenze in materia di didattica, e relativo funzionamento.

Art. 4 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato, salvo quanto disposto dall'art. 2.
Una volta approvato dalla maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validamente espressi, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei Docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.
Eventuali modifiche possono essere proposte al Collegio dal Presidente o, per iscritto, da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e sono approvate dalla maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validamente espressi dai presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.

PARTE SECONDA - IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 5 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto Comprensivo 2 Ceccano a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL di comparto e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

Art. 6 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa.
Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art. 7 – Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori del Dirigente Scolastico appositamente delegato.
Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.
Assicura la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei Docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola
- Convoca e presiede il Collegio
- Accerta il numero legale dei presenti
- Apre la seduta
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative
- Chiude la discussione al termine degli interventi
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'o.d.g.
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'o.d.g.
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'o.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento

Art. 8 – Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.
La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF.
Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente coordinatore da lui designato o nominato all'interno dello stesso dipartimento e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.
I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 9 - Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano annuale delle Attività, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Il Collegio può essere, altresì, convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti o qualora il Presidente ne ravvisi la necessità.
La convocazione è effettuata dal Dirigente Scolastico con congruo anticipo, almeno 5 giorni prima della seduta, tramite comunicazione diretta agli interessati, fatta pervenire attraverso la pubblicazione sul registro elettronico/posta elettronica di apposita circolare.
L'avviso di convocazione contiene

- I punti all'ordine del giorno
- L'ora di inizio e la durata presumibile dell'adunanza
- La modalità attraverso cui si realizza la seduta

In caso di seduta straordinaria, il preavviso è di almeno 24 ore.
Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione e presso la sede centrale dell'Istituto.

Art. 10 - Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione (**quorum strutturale**).
Quando i membri del Collegio sono in numero dispari, il numero legale sarà uguale alla metà (un numero decimale) arrotondata all'unità superiore.
L'accertamento del numero legale viene fatto con appello nominale prima di dare inizio alla riunione.
Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione, votazione compresa. In caso contrario, la seduta viene sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 11 - Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. **nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione.**
Apre di norma la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda

scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.
L'ordine dei punti può essere **modificato** ad inizio seduta su richiesta di un componente, previa approvazione a maggioranza assoluta (50%+1) senza possibilità di astensione.
È previsto, altresì, **l'inserimento** ad inizio seduta di altri punti all'o.d.g., previe presenza di tutti i membri del Collegio e approvazione all'unanimità (Consiglio di Stato, sentenza 679/1970).
Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Art. 12 – Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione/presentazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude l'intervento con una proposta sulla quale chiede al Collegio di esprimersi.
Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.

- Ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i **due minuti.**
- Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento dibattuto, della durata **non superiore al minuto**

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.
Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.
In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 13 – Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.
Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- per non più di **tre** minuti un docente a **favore** della proposta ed uno **contrario**;
- per non più di **un** minuto chi **voglia dichiarare** e **motivare** il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
Il Dirigente Scolastico partecipa con diritto di voto a tutte le deliberazioni del collegio escluse quelle nei quali l'organo stesso procede all'elezione dei propri rappresentanti (rappresentanti dei docenti) negli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. Ossia il DS partecipa alla riunione del collegio ma senza diritto di voto[1]
Il voto è **palese**, per alzata di mano o per conta nominale su richiesta di un componente dell'organo o per volontà/richiesta del Presidente.

[1] Art. 19 DPR 416/1974 e art. 30 D.lgs. 297/1994 che attribuiscono il diritto di elettorato attivo e passivo solamente ai componenti delle categorie rappresentate

La votazione è **segreta** qualora riguardi persone ed è coordinata, per lo spoglio e la verifica dei voti, da un seggio costituito da tre docenti individuati dal presidente (un presidente e n. 2 scrutatori)
Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono:

- una, se le persone da eleggere sono fino a tre
- due, se sono fino a sei
- 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.

I procedimenti per i quali è necessario l'obbligo della motivazione escludono l'utilizzo del dispositivo della votazione segreta.
La votazione riguardante persone è condotta in modalità palese se nessun membro dell'organo si oppone.
Ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 294/1994, le delibere sono assunte a **maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validamente espressi** (***quorum funzionale***)
È permessa nella **votazione palese** l'astensione ma il numero degli astenuti non è computato nel numero dei voti validamente espressi.
Sono permesse nelle **votazioni segrete/elezioni** la scheda bianca e la scheda nulla ma queste fattispecie non sono computate nel numero dei voti validamente espressi. Sono considerate nulle tutte le schede che si discostano da quella "tipo" considerata valida, ossia quella scheda che riporta, con grafia corretta e leggibile e nel numero indicato, il/i nome/i del/i candidato/i.
In caso di **parità**:

- in una votazione **palese** prevale il voto del Presidente, poiché primus inter pares;
- in una votazione **segreta** prevale il candidato più anziano di età. Ad ulteriore parità per l'età si procede a con il sorteggio.

In caso di votazione di **due o più proposte** in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50%+1) Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti (Si può votare a favore di una sola proposta).
Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g..
I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.

Art. 14 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è **immediatamente esecutiva,** poiché la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
Le delibere del Collegio dei Docenti sono immediatamente efficaci giuridicamente e vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
La definitività delle stesse è assicurata dalla pubblicità legale. Infatti, avverso di esse è ammesso reclamo, ai sensi dell'art. 14, co. 7 del DPR n. 275/99, allo stesso organo (che ha emanato l'atto) entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola da chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente.

Art. 15 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.
In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g.
In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'o.d.g.
In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'o.d.g. sui quali il Collegio dei Docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.
Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 16 – Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta. In caso di assenza del Segretario, il Dirigente Scolastico nomina un suo sostituto.
Il verbale è un atto pubblico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso, a norma dell'articolo 2700 Cod. Civ. costituisce piena prova fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza con l'indicazione di:

- data, ora e luogo della riunione
- nominativi del Presidente e del segretario, e degli eventuali scrutatori
- avvenuta verifica del numero legale dei presenti
- indicazione dei nomi degli assenti, giustificati o meno.

Per ogni punto all'ordine del giorno si dà conto dell'esito della votazione con l'indicazione di:

- tipo di votazione effettuata
- numero delle schede bianche e di quelle nulle, nel caso di scrutinio segreto
- risultato della votazione (con indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti).

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.
La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti prima della data fissata per la successiva riunione del Collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.
È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.
Le sedute del Collegio si aprono, dopo le comunicazioni del dirigente scolastico, con l'approvazione del verbale della seduta precedente, che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.
Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Consiglio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni

ministeriali.
Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi avverso i quali è previsto il ricorso, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.